

N. 6019/2012



TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice

A scioglimento della riserva che precede:

letti gli atti e i documenti di causa;

rilevato che l'art. 2476 c.c. e il potere di ispezione da parte del socio di minoranza riguardano le s.r.l., mentre una analoga disposizione e un analogo potere non risulta previsto per le s.p.a.;

considerato che [redacted] è stata trasformata in s.p.a. il [redacted] (doc.

3: alla relativa assemblea ha partecipato anche il ricorrente, per delega all'avv. [redacted] che ha espresso voto contrario), di talché va esclusa la titolarità in capo al ricorrente - che ha depositato il ricorso ex art. 700 c.p.c. nella medesima data del [redacted] del diritto di cui all'art. 2476 c.c.;

ritenuto, dunque, che il ricorso non vada accolto e che le spese del procedimento vadano compensate alla luce dello svolgimento complessivo dei fatti che hanno condotto al deposito del ricorso e quali emergenti dai documenti e dalle assunte informazioni;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

spese compensate.

Si comunichi

Venezia, 14 settembre 2012

Il Giudice
[Signature]

Def. 15 SET 2012
le
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisabetta Bellomo *[Signature]*